

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

(Agg.to 10/2016)

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

Il presente fascicolo è costituito da n. 3 fasciate e comprende i seguenti moduli obbligatori:

1. **Mod. 7A** - Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti
2. **Mod. 7B** - Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche
3. **Informativa Privacy** - Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali

Regolamento IVASS N.5/2006 art. 52 – ALLEGATO 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP n.5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (**Allegato n. 7B** del Regolamento ISVAP n.5/2006) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**PARTE I
INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE**

Tabella 1.1

Nota per il contraente: Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere controllati visionando il R.U.I. sul sito www.isvap.it

Soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi

Cognome e Nome	Qualifica	Iscrizione al R.U.I.	Data	Sezione R.U.I.
Claudio Sebastiano Cecchin	Legale Rappresentante	000027265	03/11/2014	B

Dati dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività dai soggetti sopra indicati:

Denominazione/ragione sociale: CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE

Sede legale e operativa: VIA DON PAVIOLO, 2 – 10036 SETTIMO TORINESE (TO)

Recapiti telefonici: Tel.: 011.800.12.32 - Fax: 011.801.08.19 – Cell: 342.61.244.36

Recapiti Web:

Sito istituzionale: www.cecchinbroker.it

E-mail: info@cecchinbroker.it

Pec: cecchinbroker@pec.it

iscritto nella sezione "B" del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 02/01/2012, con il numero B000027265.

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Via del Quirinale, 21 - 00187 - ROMA

**PARTE II
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI**

- a) CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE e gli intermediari propri collaboratori iscritti al R.U.I. nella sezione E non sono detentori di una partecipazione diretta/indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.
- c) Con riguardo al contratto proposto:
- si precisa che la Ditta Individuale CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE è libera da obblighi contrattuali verso una o più Compagnie di Assicurazioni e che, quale società di brokeraggio, fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale, sulla base di più quotazioni, sulle quali fonda le proprie valutazioni;
 - le imprese di assicurazioni con le quali la Ditta Individuale CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE ha o potrebbe avere rapporti di affari basati su un accordo di collaborazione in corso di validità e che autorizzano la stessa ad incassare i premi ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 55 del Regolamento ISVAP N.5/2006 sono indicati nella successiva **Tabella 2.1**:

Tabella 2.1

Denominazione sociale delle imprese di assicurazione e delle Agenzie di assicurazione con le quali CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE ha un accordo in corso di validità

Dato l'elevato numero dei rapporti di libera collaborazione esistenti tra CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE e le Compagnie e/o Agenzie di assicurazione è stato inserito sul sito internet www.cecchinbroker.it, dove può essere consultato e scaricato, l'elenco completo delle compagnie e/o agenzie con le quali CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE ha rapporti di libera collaborazione (è comunque disponibile un elenco cartaceo a richiesta). A fianco di ciascuna compagnia e agenzia viene specificato se CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE è o meno autorizzata all'incasso del premio con effetto liberatorio per il cliente ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005.

I Broker Wholesale (Grossisti) con i quali CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE ha rapporti di affari basati su un accordo di collaborazione in corso di validità e che autorizzano la stessa ad incassare i premi ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 55 del Regolamento ISVAP N.5/2006 sono indicati nella successiva **Tabella 2.2**:

Tabella 2.2

Denominazione sociale dei Broker Wholesale con i quali
CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE ha un accordo in corso di validità

- **Assimedici S.r.l.** - Viale di Porta Vercellina, 20 - 20123 Milano (MI) N.ro R.U.I **B000401406** dal 12.12.2011

- Il Contraente avrà diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE, per suo conto, avrà rapporti d'affari non basati su un accordo di collaborazione.
- In riferimento ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto obbligatoria, il Contraente potrà richiedere informazioni in merito alla misura - in valore assoluto ed in percentuale - delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese assicurative ad CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE, che, in base alla tipologia di veicolo (moto, autovetture, autocarri, ecc.) ed in base alle tabelle provvigionali di ogni compagnia, sono calcolate con un'aliquota tra il 4% ed il 15% sul premio al netto di tasse, imposte e quote di premio relative al "SSN" e al "Fondo Vittime della Strada" su cui non è riconosciuta alcuna provvigione.

PARTE III INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE

1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
2. L'attività di intermediazione è garantita da **polizza di assicurazione della responsabilità civile N.ro IFL0008004.0811 emessa da AIG EUROPE LIMITED per un massimale di € 2.500.000**, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
3. **Definizione di "reclamo":** "una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".

Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall'allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente tramite:

Raccomandata R.R. indirizzata a

CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE – VIA DON PAVIOLO, 2 – 10036 SETTIMO TORINESE (TO)

Utilizzo della PEC all'indirizzo cecchinbroker@pec.it

La informiamo altresì che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), di rivolgersi all'**IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS devono riportare:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In caso di collaborazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Direzione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui all'articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016. A tal fine, è considerato collaboratore l'intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

4. Il contraente avrà la possibilità di rivolgersi **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione c/o ISVAP Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA - Tel. 06/421.331**, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al punto b.
5. In caso di accordo in corso di validità che autorizza CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE ad incassare i premi ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Ass.ni e dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (vedi tab.2.1), il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
6. In caso di accordo in corso di validità che autorizza CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE ad incassare i premi NON ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Ass.ni e dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e per le società elencate in Tabella 2.2, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, NON ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata dalla quietanza rilasciata dall'impresa.

INFORMAZIONI DA RENDERE ALL'INTERESSATO SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO

Desideriamo informarLa che in occasione della presentazione del contratto di assicurazione, alla luce delle informazioni da Lei ricevute dall'intermediario **è importante:**

- **Che Ella abbia compreso con chiarezza le caratteristiche principali della copertura assicurativa offerta;**
- **Che il contratto assicurativo proposto risulti idoneo rispetto alle esigenze individuate e condivise con l'intermediario.**

La preghiamo quindi di rispondere alle domande del questionario con riferimento al contratto/i proposto/i

INOLTRE:

- **Prima** della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che **è importante** che Le sia chiaro che le risposte da Lei fornite alle domande contenute nel questionario da Lei compilato hanno anche rilevanza ai sensi dell'art 52 del Regolamento IVASS per la valutazione dell'adeguatezza dei contratti offerti.
- **Prima** della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che **è importante** che le siano chiare le caratteristiche dei contratti offerti.
- **Prima** della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che **è importante** che le siano state spiegate in modo chiaro le esclusioni, le limitazioni e le decadenze previste nei contratti.
- **Prima** della sottoscrizione di contratti assicurativi La informiamo che **è importante** che le siano chiari i contenuti della Nota Informativa e delle Condizioni Generali di assicurazione relative ai contratti offerti.

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA:

Con riferimento alle informazioni fornite dal contraente e raccolte dall'Intermediario in occasione della presentazione del contratto offerto La informiamo che lo stesso dovrebbe risultare adeguato rispetto alle esigenze individuate e condivise. Tale giudizio di adeguatezza si fonda sulla consapevolezza condivisa con il

contraente che egli abbia ricevuto e compreso tutte le informazioni riguardo al contratto offerto con particolare riferimento alla sua tipologia, al premio, alla durata, alle eventuali limitazioni, esclusioni e decadenze ivi previste.

Qualora Lei dichiarasse di non voler fornire una o più delle informazioni richieste è consapevole che ciò potrebbe pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze assicurative.

L'intermediario si impegna ad informare il contraente dei principali motivi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative e il contraente dichiarasse di voler comunque stipulare il relativo contratto.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

Il 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 che disciplina la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 13 di tale legge la **CECCHIN BROKER & TRAINING INSURANCE di Cecchin Claudio**, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari al n. **B000027265**, in qualità di titolare del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali della propria clientela:

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei dati personali e sensibili a Voi riferiti è diretto esclusivamente all'espletamento dell'attività di cui al Codice delle Assicurazioni Private, consistente nella mediazione con imprese di assicurazione o riassicurazione svolta nel Vostro interesse e a seguito di Vostro incarico, nella collaborazione da noi prestata alla copertura dei rischi, nella nostra assistenza nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e nella loro gestione ed esecuzione.

Fonte di acquisizione dei dati personali

Il conferimento di tali dati è facoltativo, salvo il caso in cui venga richiesto da specifiche norme di legge (ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di denaro). In tal caso la sua mancanza potrà comportare conseguenze nella procedura di copertura dei rischi a Voi riferiti qualora i dati richiesti siano necessari a tal fine. Il conferimento di dati riferiti alla situazione sanitaria è obbligatorio ai fini della stipula di alcune tipologie di polizze (sanitarie, vita, invalidità permanente da malattia) e la sua mancanza comporterà l'impossibilità a contrarre.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere da noi effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle previste dalla Legge 196/2003.

Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati

I dati personali non sono soggetti a diffusione tuttavia limitatamente all'espletamento dell'attività, possono essere comunicati ad altri rappresentanti del settore assicurativo come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: altre società del gruppo, compagnie, agenti, broker, periti, consulenti, medici, legali, Isvap, Ministero dello Sviluppo Economico, società di servizi come ad esempio per la certificazione di qualità, società di informatica per la manutenzione e il controllo dei sistemi operativi, società per la gestione di antifurti per veicoli ecc. In tal caso i dati identificativi dei corrispondenti titolari e dei responsabili potranno essere acquisiti presso il Garante per la protezione dei dati personali e presso gli stessi soggetti identificati. I dati potranno essere anche trasferiti al di fuori del territorio italiano.

Diritti di cui all'art. 7 Legge 196/2003

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 196/2003, l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno dell'esistenza di propri dati personali, di avere conoscenza dell'origine di tali dati, nonché le caratteristiche del trattamento; può inoltre ottenere la cancellazione o la riduzione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; può infine opporsi al trattamento per motivo legittimi.

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

I titolari e responsabili del trattamento sono:

CECCHIN CLAUDIO SEBASTIANO – VIA DON PAVIOLO, 2 – 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
TEL. 011.800.12.32 – FAX 011.801.08.19 – e-mail info@cecchinbroker.it

La presente comunicazione informativa è disponibile anche sul sito internet

www.cecchinbroker.it

